

AZIENDA ULSS N. 8 BERICA

Viale F. Rodolfi n. 37 – 36100 VICENZA



**DELIBERAZIONE
DEL DIRETTORE GENERALE**

N. 954 DEL 23/05/2025

O G G E T T O

APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA
L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO E L'AZIENDA ULSS N. 8 BERICA.

Proponente: UOC GESTIONE RISORSE UMANE
Anno Proposta: 2025
Numero Proposta: 999/25

Il Direttore Amministrativo, nelle funzioni di Direttore dell'U.O.C. Gestione Risorse Umane, propone:

“Nell’ambito dell’U.O.C. Ematologia dell’Azienda è presente il Laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate – LTCA, che si pone come realtà che opera da diversi anni nell’ambito della biologia cellulare e molecolare, favorendo lo sviluppo in Azienda di terapie avanzate, cellulari e geniche (CAR-T). La struttura è stata realizzata per la manipolazione cellulare e la produzione di medicinali sperimentali per terapia cellulare avanzata ad uso clinico.

Da tempo risulta tra l’altro attivo un programma di collaborazione tra il LTCA dell’Azienda e l’Istituto Oncologico Veneto – IOV, che ha portato allo sviluppo ed all’approvazione da parte dell’Agenzia Italiana del Farmaco di un nuovo medicinale di terapia avanzata (il CIK_D332) per la terapia delle malattie oncoematologiche a cellule B, nonché allo sviluppo di un programma di immunoterapia basato sull’utilizzo combinato di cellule stromali mesenchimali (MSC) e dell’anticorpo vedolizumab per la terapia della malattia da trapianto verso l’ospite (deliberazione n. 801/2022). Quanto suesposto evidenzia il consolidato rapporto di collaborazione tra l’Azienda e lo IOV, con preciso riferimento all’ambito della ricerca in settori di comune interesse, grazie proprio alle specifiche competenze e professionalità maturate nel tempo.

La necessità di sviluppare ulteriori rapporti di collaborazione tecnico-scientifica richiede ora l’adozione di specifica convenzione tra le parti, che tenga conto dei fini istituzionali di ciascun ente, e che miri a rafforzare e strutturare le attività di collaborazione, promuovendo la ricerca nello sviluppo, collaudo e trasferimento nella pratica clinica di nuove tecnologie, per lo sviluppo di protocolli di immunoterapia delle patologie onco-ematologiche e nell’ambito della terapia da malattia da trapianto verso l’ospite. La collaborazione comporta anche la possibilità di messa a disposizione da parte dello IOV di proprio personale specializzato”.

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia.

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Socio-Sanitari hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

1. di considerare le premesse parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare lo schema di accordo di collaborazione scientifica tra l’Istituto Oncologico Veneto e l’Azienda Ulss n. 8 Berica come da testo allegato, parte integrante ed essenziale del presente atto, per la relativa sottoscrizione tra le parti;
3. di prescrivere che il presente atto sia pubblicato all’albo online dell’Azienda.

Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo
(dr. Leopoldo Ciato)

Il Direttore Sanitario
(per il dr. Alberto Rigo - dr.ssa Sara Mondino)

Il Direttore dei Servizi Socio-Sanitari
(dr. Achille Di Falco)

IL DIRETTORE GENERALE
(Patrizia Simionato)

Copia del presente atto viene inviato al Collegio Sindacale al momento della pubblicazione.

IL DIRETTORE
UOC AFFARI GENERALI E LEGALI

**ACCORDO DI COLLABORAZIONE SCIENTIFICA TRA L'ISTITUTO
ONCOLOGICO VENETO IRCCS E L' AZIENDA ULSS8 BERICA - LABORATORIO
DI TERAPIE CELLULARI AVANZATE**

L'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO, con sede legale in Via Gattamelata, n. 64, 35128, Padova, C.F e P.IVA n. 04074560287, in persona del legale rappresentante, il Direttore Generale dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina, nata a Palmi (RC) il 19/05/1957, C.F. BNVMGS57E59G288F, domiciliata per la carica presso l'Istituto Oncologico Veneto, di seguito indicato anche come "IOV"

E

l'AZIENDA U.L.S.S. n. 8, con sede e domicilio fiscale in Viale Rodolfi, n. 37, Vicenza, C.F. e P. IVA n. 02441500242, in persona del suo legale rappresentante, il Direttore Generale dott.ssa Patrizia Simionato, nata a Castelfranco Veneto (TV) il 20/02/1965, C.F. SMNPRZ65B60C111S, di seguito indicata anche come "ULSS 8"

PREMESSO CHE:

- IOV ha come missione precipua sia l'attività di prevenzione, diagnosi e cura delle neoplasie, che la ricerca scientifica in campo oncologico, essenziale per il progresso delle conoscenze e la messa a punto delle cure più innovative che, come espressamente indicato dall'atto aziendale dello IOV, approvato con Delibera del Direttore Generale n. 850 del 27/09/2023, si identificano in particolare in:
 - attività di ricerca scientifica fortemente integrata all'assistenza, garantendo l'erogazione di prestazioni di diagnosi e cura altamente qualificate, mediante le più avanzate tecniche di immunologia, genetica e oncologica molecolare;
 - impegni rispetto alla qualità e all'eccellenza della ricerca biomedica per le quali ha ottenuto dal Ministero della Salute il riconoscimento a Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico (I.R.C.C.S.) e, in quanto tale, affianca alle prestazioni di ricovero e cura di alta specialità, un'intensa attività di ricerca nel campo biomedico ed in quello dell'erogazione e gestione dei servizi sanitari;
 - attività assistenziali e di ricerca in collaborazione, secondo apposite convenzioni ed accordi, con altri Enti pubblici e privati;

- coordinamento e implementazione dell'attività della rete regionale in ambito oncologico;
- qualità delle cure e capacità di trasferire i risultati della ricerca e innovazione nell'attività clinica di diagnosi e cura.

PREMESSO ALTRESÌ CHE:

- presso ULSS 8 è operante il Laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate (LTCA) afferente alla UOC Ematologia (denominato anche “Cell Factory”), struttura autorizzata sia a livello nazionale che regionale come previsto dall’Allegato “B” alla D.G.R. n. 614 del 14 maggio 2019 e che il riconoscimento dell’anzidetto Laboratorio come struttura di ricerca, è attestato da numerosi riferimenti autorizzativi e di programmazione regionale, intervenuti nel corso del tempo, ed in particolare:
 - D.G.R. n. 4173 del 20 dicembre 2008: con la quale la Giunta Regionale del Veneto ha deliberato la riorganizzazione della programmazione regionale in tema di *“raccolta manipolazione, conservazione e distribuzione di cellule staminali e bioprodotto per Terapie Avanzate”*, delineando una rete regionale di ricerca (*“network”*) nella quale il Laboratorio LTCA dell’attuale ULSS N. 8 viene identificato come Centro di Riferimento per le terapie avanzate in ambito ematologico e, come tale, qualificato quale struttura “di interesse prioritario per il Sistema Sanitario Regionale”;
 - D.G.R. n. 931 del 7 aprile 2009: con la quale la Giunta Regionale del Veneto, sempre in tema di *“riorganizzazione della programmazione regionale sulla raccolta, manipolazione e conservazione di cellule staminali e bioprodotto per terapie avanzate”*, ha deliberato l’approvazione del Programma di sviluppo della medicina rigenerativa per il triennio 2009/2011, con l’obiettivo dichiarato di rivolgere lo sforzo del mondo scientifico, che opera sulle terapie geniche avanzate e sulle cellule staminali, *“alla ricerca di una effettiva traslazione in ambito clinico”*, tenendo conto del fatto che *“l’applicazione dei risultati della ricerca medica nella pratica clinica giornaliera costituisce uno degli obiettivi strategici del Sistema Sanitario Regionale”*.

Con i predetti provvedimenti (D.G.R. n. 4173/2008 e D.G.R. n. 931/2009) la Regione ha posto in essere e rafforzato, anche con appositi finanziamenti, la “rete di ricerca regionale”, approvando, per ciascuna delle Aziende Sanitarie ed Ospedaliere interessate, i relativi *“Progetti di ricerca clinica e pre-clinica nell’ambito della medicina rigenerativa”*;

- l’Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA): con nota del 9 aprile 2019, ha autorizzato la ULSS

- N. 8 a produrre medicinali sperimentali presso l'Officina Farmaceutica del Laboratorio LTCA afferente alla medesima Azienda;
- D.G.R. n. 614 del 14 maggio 2019: con la quale la Giunta Regionale del Veneto, in attuazione del Piano Socio-Sanitario Regionale 2019/2023 (L.R. n. 48 del 28 dicembre 2018), ha approvato le schede di dotazione delle strutture ospedaliere, incardinando il Laboratorio LTCA nella UOC Ematologia dell'*HUB* provinciale Ospedale San Bortolo di Vicenza;
 - D.G.R. n. 1317 del 10 settembre 2019: sulla scia del percorso istituzionale avviato nel 2008 e nel 2009, come sopra evidenziato, la Giunta regionale del Veneto ha riconosciuto nella UOC Ematologia della ULSS 8 l'unico Centro autorizzato alla prescrizione del farmaco tisagenlecleucel (Kymriah - Registered) nell'innovativa terapia genica "CAR-T", e ha individuato il Laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate (LTCA), afferente alla predetta UOC Ematologia, la struttura da candidare quale "Centro di eccellenza" per lo sviluppo di una rete nazionale in grado di effettuare attività di ricerca, produzione e trattamento dei pazienti affetti da patologie tumorali eleggibili alla terapia genica "CAR-T", dando, altresì, evidenza che il Laboratorio LTCA dell'Azienda ULSS 8 "Berica" è in possesso dei prescritti requisiti di Legge per quanto riguarda sia l'attività di produzione che l'attività di ricerca;
 - il Ministero della Salute: con nota del 27 marzo 2020, ha autorizzato il Laboratorio LTCA della ULSS 8 "Berica", all'utilizzo dell'impianto per attività implicanti l'impiego di microorganismi geneticamente modificati, autorizzando, altresì, il Responsabile del predetto Laboratorio LTCA, ad operare quale "*utilizzatore dei microorganismi geneticamente modificati ed all'impiego confinato degli stessi*";
 - l'Agenzia Italiana del Farmaco in data 9 maggio 2022 con le determinazioni n° aM - 67/2022 e n° aM - 67bis/2022 ha rinnovato l'autorizzazione al Laboratorio LTCA della ULSS 8 alla produzione di "*Medicinali per Terapia Cellulare Avanzata*".
- Il Laboratorio LTCA della ULSS 8 è inserito quale centro *Spoke* nel consorzio Nazionale di *Cell Factory* nell'ambito del programma *Life Science – Terapia Avanzata* (HLS-TA) (referente Nazionale prof. Franco Locatelli, Ospedale Pediatrico Bambino Gesù, Roma).

DATO ATTO CHE:

- IOV individua per ogni triennio, diverse linee di ricerca scientifica che coprono aree fondamentali dell'oncologia, quali: l'epidemiologia, i meccanismi di cancerogenesi e di crescita neoplastica, gli approcci diagnostici e terapeutici più innovativi, sviluppando,

all'interno di ciascuna linea, specifiche tematiche di ricerca, avvalendosi di Fondi per la Ricerca Corrente e di Fondi derivanti dalle assegnazioni del 5 per mille;

- IOV ha uno specifico interesse a sviluppare le conoscenze e migliorare le competenze professionali;
- fra ULSS 8 e IOV è già attivo un programma di collaborazione che ha portato allo sviluppo ed all'approvazione da parte della Agenzia Italia del Farmaco (AIFA) di un nuovo medicinale di terapia avanzata denominato "CIK_D332" per la terapia delle malattie oncoematologiche a cellule "B";
- fra ULSS 8 e IOV è già attiva una collaborazione per lo sviluppo di un programma di immunoterapia basato sull'utilizzo combinato di cellule stromali mesenchimali (MSC) e dell'anticorpo vedolizumab per la terapia della malattia da trapianto verso l'ospite approvato con Deliberazione del Direttore Generale n. 801 del 19/09/2022;
- ULSS 8 e IOV, in forza di quanto in premessa argomentato, hanno già intrapreso e consolidato un'attività di ricerca in settori di comune interesse, conferendo ciascuno specifiche competenze ed esperienze;
- è quindi interesse comune delle Parti instaurare ulteriori rapporti di collaborazione tecnico - scientifica negli ambiti del presente Accordo.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Accordo.

Art. 2

IOV e ULSS 8 convengono, per il migliore conseguimento dei propri fini istituzionali, di attuare un piano di collaborazione tecnico – scientifica finalizzato, in particolare, a:

- a) rafforzare e strutturare l'attività di collaborazione già attiva tra i due Enti, per favorire l'interazione di competenze attraverso personale specializzato dello IOV appartenente al CCNL comparto sanità, sezione "personale del ruolo della ricerca sanitaria e delle attività di supporto alla ricerca sanitaria" (di seguito CCNL sezione ricerca) sottoscritto in data 21 febbraio 2024;
- b) collaborare attraverso la condivisione dell'utilizzo di apparecchiature ad alto livello scientifico e tecnologico;

- c) promuovere la ricerca nel campo dello sviluppo, del collaudo e del trasferimento nella pratica clinica di nuove tecnologie, con l'obiettivo di sviluppare protocolli di immunoterapia delle patologie onco-ematologiche, in particolare ma non esclusivamente, mediante la produzione di Medicinali di Terapia Cellulare Avanzata;
- d) organizzare e gestire biobanche o collezioni di materiali biologici e definire procedure pre-analitiche;
- e) sviluppare nuovi protocolli nell'ambito dell'immunoterapia dei tumori solidi ed oncoematologici, in particolare ma non esclusivamente, attraverso l'utilizzo delle cellule CIK e di altri approcci di immunoterapia adottiva;
- f) sviluppare, nuovi protocolli nell'ambito della terapia della malattia da trapianto verso l'ospite (GvHD) attraverso l'utilizzo delle cellule stromali mesenchimali da sole o in terapia di combinazione con altri farmaci.

Art. 3

IOV, per gli scopi citati in premessa, mette a disposizione il personale di cui al precedente art. 2 presso il Laboratorio di Terapie Cellulari Avanzate (LTCA) che, a tal fine, condivide le proprie strutture e i servizi e/o apparecchiature scientifiche necessarie, fatto salvo l'espletamento dei compiti istituzionali.

IOV potrà selezionare proprio personale per lo svolgimento di progetti che richiedano la collaborazione tra le Parti presso la Cell Factory dell'Azienda Sanitaria stessa.

IOV, in relazione a specifiche esigenze connesse alla realizzazione dei progetti di ricerca avviati con la collaborazione del Laboratorio LTCA, si riserva la facoltà di destinare il proprio personale anche in attività diverse di ricerca presso lo IOV, previo accordo tra le parti. Tali attività non dovranno in alcun modo influire sulla continuità di svolgimento dei progetti condivisi tra le Parti.

I Referenti, ai fini dell'attuazione e della gestione del presente Accordo, sono identificati all'Art. 15.

Art. 4

Il personale IOV presterà attività lavorativa di ricerca nel Laboratorio LTCA, secondo le direttive impartite dal Responsabile del Laboratorio, necessarie e funzionali alla

realizzazione degli obiettivi progettuali condivisi tra le Parti, utilizzando le attrezzature e i macchinari messi a sua disposizione dal medesimo.

L'Azienda ULSS 8 si farà carico di tutti gli adempimenti connessi alla presenza in servizio del personale interessato (timbrature giornaliere, congedi, missioni, etc.) in conformità alle disposizioni contrattuali nazionali e aziendali IOV vigenti. Al personale sarà riconosciuto l'accesso alla mensa con le stesse regole e procedure in vigore per il personale in servizio presso l'Azienda ULSS 8.

Art. 5

La titolarità del rapporto di lavoro con il personale di cui all'art. 2 resterà in capo allo IOV, compresi gli obblighi di cui al Decreto n. 164 del 20 novembre 2019 avente ad oggetto "Regolamento recante valutazione del personale di ricerca sanitaria" e gli obblighi di retribuzione e contribuzione previdenziale ed assistenziale.

Art. 6

L'ULSS 8, al fine di garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori durante il lavoro, adempirà agli obblighi di prevenzione e protezione previsti dal D. Lgs. n. 81/2008, nonché alle norme di tutela contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. IOV rimane responsabile di informare e di formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi allo svolgimento delle mansioni oggetto dei progetti di ricerca.

Laddove necessario, sulla base della valutazione dei rischi cui il personale IOV sarà esposto che viene effettuata dal Direttore/Responsabile della struttura in cui l'attività in collaborazione sarà svolta, l'ULSS 8 si impegna a somministrare loro, formazione specifica integrativa di quella già effettuata da IOV.

Sull'ULSS 8 ricadono gli obblighi, di cui all'art. 36, "Informazione ai lavoratori", del D. Lgs. 81/08 e s.m.i. nonché della messa a disposizione di dispositivi di protezione individuali (DPI), laddove previsti.

Art. 7

Come previsto dall'art. 2, comma 3, del D. P. R. n. 62 del 16. 04. 2013 e s.m.i., il personale IOV nello svolgimento dell'attività prevista dalla presente Convenzione è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta stabiliti dal citato decreto presidenziale e dal codice di

comportamento integrativo adottato dall'ULSS 8 con delibera n. 2026 del 30/11/2023. L'ULSS 8 si impegna a informare IOV di ogni comportamento che possa configurare violazione del codice di comportamento.

Art. 8

ULSS 8 si impegna a tenere costantemente informato IOV di eventuali infortuni o malattie professionali, che dovessero accadere al personale IOV, rendendosi parte diligente nella trasmissione a IOV di ogni documento pervenuto al fine degli adempimenti in materia di infortuni e salute dei luoghi di lavoro.

Art. 9

Le Parti contraenti nelle relazioni di servizio si impegnano a rispettare le normative vigenti e le prescrizioni contemplate in materia di diritto d'autore (L. n. 633 del 22 aprile 1941, L. n. 248 del 18 agosto 2000 e dal D. Lgs. n. 68 del 9 aprile 2003) e di tutela della proprietà industriale (D. Lgs. n. 30 del 10 febbraio 2005).

Resta inteso che i rispettivi Background rimangono di proprietà esclusiva di ciascuna Parte. Le Parti si riconoscono reciprocamente, a titolo gratuito, un diritto d'uso non esclusivo dei rispettivi Background per lo svolgimento delle attività inerenti ai progetti di ricerca in collaborazione, al solo fine della loro esecuzione. Tale diritto si intende conferito per la sola durata del presente Accordo, con espresso divieto di sublicenza o trasferimento a qualunque titolo a soggetti terzi.

Titolarità dei brevetti: qualsiasi invenzione, scoperta o innovazione brevettabile derivante dalle attività di ricerca e sviluppo svolte nell'ambito del presente accordo sarà oggetto di co-titolarità tra IOV e ULSS 8, in proporzione al contributo effettivo di ciascuna parte.

Qualora una parte manifestasse il non interesse a presentare domanda di brevetto, l'altra parte può comunque procedere autonomamente, ferma restando la possibilità per la parte che non si attiva di ottenere una licenza d'uso gratuita e non esclusiva per fini di ricerca e sperimentazione.

Utilizzo e sfruttamento economico:

a) Eventuali proventi derivanti dalla concessione di licenze, dalla cessione di brevetti o dallo sfruttamento economico delle innovazioni saranno ripartiti tra le parti in base ai

rispettivi contributi alla ricerca.

b) Le parti potranno altresì concordare specifici accordi di licensing per l'utilizzo esclusivo o congiunto delle invenzioni brevettate.

Diritto di menzione e riconoscimento:

Ciascuna parte manterrà il diritto di essere riconosciuta come co-autrice delle invenzioni e dei brevetti derivanti dalle attività congiunte, con diritto di citazione nei documenti ufficiali e nelle pubblicazioni scientifiche.

Art. 10

La pubblicazione e la diffusione dei risultati potrà avvenire da parte di IOV menzionando l'attestazione di affiliazione del proprio personale, con le seguenti diciture:

Istituto Oncologico Veneto IOV – IRCCS, Padova, Italia (ITA)

Veneto Institute of Oncology IOV – IRCCS, Padua, Italy (ENG)

Art. 11

Tutte le informazioni, i dati e i documenti di natura riservata rimarranno di proprietà esclusiva della Parte che ne è titolare. Nessuna disposizione del presente Accordo intende concedere diritti o licenze all'altra Parte in merito alle informazioni, ai dati e ai documenti di natura riservata della Parte titolare, se non il diritto di utilizzazione per lo svolgimento delle attività di ricerca oggetto del presente Accordo.

Il personale di entrambe le Parti coinvolto per la realizzazione della collaborazione di cui al presente Accordo è tenuto a mantenere la necessaria riservatezza in relazione alle informazioni, ai dati e ai documenti di natura riservata di cui dovesse venire a conoscenza nello svolgimento della propria attività di ricerca, nel rispetto delle vigenti normative sulle Privacy.

L'obbligo di Riservatezza sussiste per tutta la durata del presente Accordo e per un periodo ulteriore di anni 5 (cinque).

Art. 12

Le Parti dichiarano che il trattamento dei dati personali è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e tutela della riservatezza e dei diritti dei soggetti interessati, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679 (*Regolamento generale sulla protezione dei dati*) e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 e s.m.i. (*Codice in materia di protezione dei dati personali*).

Con riferimento al trattamento dei dati del personale addetto all'espletamento delle attività oggetto del presente accordo, le Parti operano autonomamente, in qualità di titolari del trattamento ciascuna per le proprie competenze, nel rispetto dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 pubblicata sulle relative pagine istituzionali delle parti.

Le parti prendono atto che i servizi e le attività svolte in virtù del presente accordo comportano l'effettuazione di operazioni di trattamento dei dati personali. L'Azienda ULSS 8 e lo IOV IRCCS, in funzione dell'attività di collaborazione del presente accordo, potranno assumere ruoli e responsabilità diverse in materia di protezione dei dati.

Le parti assumeranno la soggettività di responsabili del trattamento (ai sensi dell'art. 28 del GDPR 679/2016), nel caso in cui ciascuna di esse effettui le operazioni di trattamento per conto dell'altra: in questo caso il responsabile verrà designato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del GDPR con apposito atto giuridico.

Nel caso in cui ciascuna di esse operi in qualità di titolare del trattamento, la stessa si assumerà tutte le responsabilità e gli obblighi derivanti dalle disposizioni impartite sia dal Regolamento UE 2016/679 (ai sensi dell'art.24), sia dal vigente Codice in materia di protezione dati personali D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. anche con specifico riferimento allo scambio di informazioni e documenti tra le parti nel rispetto del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (C.A.D.) e s.m.i.

Art. 13

Le attività prestate, nell'ambito del presente Accordo, da personale dipendente dalle amministrazioni contraenti si configurano a tutti gli effetti come orario di servizio e contribuiscono al raggiungimento del debito orario delle figure professionali coinvolte.

Art. 14

IOV e ULSS 8 si impegnano a fornire tutte le informazioni e il supporto tecnico al fine di eseguire correttamente le procedure di formazione, addestramento e collaborazione operativa, entrambe salvaguardando i prioritari compiti istituzionali della propria organizzazione.

Art. 15

Ai fini dell'attuazione del presente Accordo vengono identificati quali referenti, il Direttore Scientifico dello IOV e il Direttore Sanitario dell'Azienda ULSS 8 "Berica".

Art. 16

Il presente Accordo è in vigore dalla data di sottoscrizione e per un periodo di cinque anni, con possibilità di rinnovo.

In ogni caso, al termine di ciascun anno di attività verrà effettuata una verifica del raggiungimento

degli obiettivi fissati.

Le Parti si riservano di riesaminare in qualsiasi momento il presente Accordo alla luce di eventuali atti legislativi e di altri atti rilevanti ai fini della materia di cui all'Accordo stesso, successivi alla sua sottoscrizione.

Per quanto non espressamente indicato nel presente Accordo valgono le disposizioni di legge e norme attualmente in vigore in materia.

Art. 17

Le parti si impegnano a risolvere di comune accordo eventuali controversie che dovessero insorgere tra loro in conseguenza della presente convenzione.

In caso di mancato accordo le controversie saranno in ogni caso risolte mediante ricorso all'autorità giudiziaria competente ai sensi degli art. 7, comma 5 e 133 del D. Lgs 104/2010.

Agli effetti fiscali le parti dichiarano che trattasi di atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive modificazioni, a cura e a spese della parte richiedente

La presente convenzione viene sottoscritta con firma digitale ai sensi dell'art. 15 c. 2bis della L. 241/1990 e s.m.i.

L'imposta di bollo del presente atto sarà assolta in modo virtuale da

Il Direttore Generale

Istituto Oncologico Veneto - IOV

(Dott.ssa Maria Giuseppina Bonavina)

Il Direttore Generale

Azienda ULSS 8 "Berica"

(Dott.ssa Patrizia Simionato)
